

**Tribunale di Varese**  
**- Sezione Fallimentare -**  
**Concordato preventivo n. 4/2010**

**Giudice Delegato:**  
**Commissario Giudiziale:**

**Moplast s.p.a.**  
**dr. Nicola Cosentino**  
**dr. ~~Giovanni~~**

Istanza ex art. 167 L.F.

Onorevole Tribunale,  
Moplast Industriale s.p.a., con sede in legale in Milano, ~~via Dante~~ e sede principale ed effettiva in ~~Tandalo (VA), via Pavia 20, C.F. 02129251007, P.I.E. n. 153.19.10~~  
in persona dell'Amministratore Unico, dott. ~~Antonio~~, rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dall'avvocato Filippo Canepa di Busto Arsizio, via Golto 14, con domicilio eletto presso l'avvocato Francesco Senaldi in Varese, via Marconi 8

**PREMESSO CHE**

- Moplast Industriale s.p.a. (di seguito "Moplast") ha depositato il 23.6.2010, avanti il Tribunale di Varese, domanda di ammissione a concordato preventivo (di seguito, "Domanda"), procedura che è stata ammessa con decreto del 22.7.2010.
- Al momento del deposito della Domanda, Banca Popolare di Bergamo s.p.a. (di seguito, la "Banca") vanta verso Moplast, i seguenti crediti chirografari, in linea capitale:
  - a) Euro 204.406,64 per linee di credito/finanziamenti non autoliquidanti in precedenza concessi ed erogati (di seguito, "Credito Chirografario");
  - b) Euro 449.024,93 per utilizzo, da parte di Moplast, di linee di credito autoliquidanti (di seguito, "Credito Chirografario Autoliquidante");il tutto per complessivi euro 653.431,57 (di seguito "Credito complessivo").
- Successivamente al deposito della Domanda, venivano registrati, sui rapporti intestati a Moplast, ulteriori utilizzi per Euro 22.189,48;
- La Domanda prevedeva, tra l'altro:
  - a) la richiesta di ~~Moplast~~ alla Banca di concedere, dopo l'ammissione del concordato preventivo, linee di credito autoliquidanti;
  - b) subordinatamente all'accoglimento della predetta richiesta di Moplast:
    - che la Banca incassasse, a deconto ed estinzione del Credito Chirografario Autoliquidante, i crediti fatti oggetto di anticipazione, prima del deposito della Domanda, nell'ambito delle linee di credito autoliquidanti (di seguito, le "Somme Anticipate");
    - che il Credito Chirografario fosse pagato al 100%, in cinque anni.
- Tra la Banca e ~~Moplast~~ sono intercorse trattative in merito alla predetta richiesta di Moplast di concessione, dopo l'ammissione del concordato preventivo, di linee di credito autoliquidanti.
- Nel corso delle trattative:
  - la Banca ha incassato somme per Euro 315.129,26 a valere sul Credito Complessivo;
  - Moplast ha incassato o sta incassando le residue Somme Anticipate, pari a circa Euro 140.000,00
- Il predetto parziale incasso, da parte della Banca, delle suddette Somme e gli ulteriori utilizzi registrati sui rapporti intestati a ~~Moplast~~ successivamente alla

domanda di Concordato Preventivo, hanno ridotto a Euro 360.491,79 il complessivo residuo credito vantato dalla Banca verso Moplast (di seguito, "Residuo Credito Complessivo").

- La Banca ha acconsentito alla richiesta di concessione di linee di credito autoliquidanti, formulata da Moplast, per un importo complessivo massimo di Euro 500.000,00, mediante l'anticipazione delle fatture emesse da Moplast verso i propri clienti o mediante ricevute bancarie, a condizione che Moplast:
- rinunci ad ogni pretesa e contestazione con riferimento alle somme, pari ad Euro 315.129,26, già incassate dalla Banca, che resteranno definitivamente apprese alla Banca a parziale deconto del Credito Complessivo (che, pertanto, si è ridotto, come detto, ad Euro 360.491,79);
  - si impegni a riconoscere alla Banca le ulteriori somme incassate e/o incassande a fronte del Credito Chirografario Autoilquidante, pari a circa euro 140.000,00, somme che verranno versate alla Banca a parziale deconto del Residuo Credito Complessivo.

□ Moplast e la Banca hanno quindi negoziati l'accordo qui allegato che, con la presente Istanza, la Società chiede di poter sottoscrivere e concludere.

□ Moplast ritiene conveniente concludere l'accordo allegato in quanto, grazie ad esso, la Società disporrà, in linea con quanto previsto nella Domanda, di linee di credito autoliquidanti (per complessivi Euro 500.000) che, certamente, faciliteranno la gestione corrente dell'attività.

□ In particolare, grazie all'accordo qui allegato, Moplast disporrà della liquidità necessaria a finanziare, con tranquillità ed efficienza, il proprio capitale circolante con immediati riflessi positivi sulle dinamiche di pagamento e, quindi, anche sulle fondamentali relazioni con i fornitori, che hanno accertato fiducia alla Società anche in questa delicata fase.

Tutto ciò premesso, Moplast s.p.a., *ut supra*

#### CHIEDE

di essere autorizzata, ex art. 167 L.F., a sottoscrivere l'accordo qui allegato

#### CHIEDE INOLTRE

che il provvedimento di autorizzazione sia immediatamente comunicato a Moplast Industriale s.p.a., a mezzo fax al numero 0331.632312 (presso avv. Canepa - Studio R&P Legal).

Si allega:

- copia dell'accordo negoziato con la Banca Popolare di Bergamo

Con osservanza.

Tradate - Varese, 10 dicembre 2010

  
Moplast Industriale s.p.a.

L'Amministratore Unico  
Dott. Paolo Castelli

**OMISSIS**



## Il Giudice delegato,

letta l'istanza in data 10.12.2010 depositata dalla società ~~MCDI SEB E BORGNAZZI~~ S.p.a., ammessa alla procedura di concordato preventivo,

letto il parere del Commissario giudiziale in data 10.12.2010 nonché quello espresso in data 20.12.2010,

rilevato che la proposta concordataria ammessa prevede espressamente la compensazione, in favore della Banca Popolare di Bergamo S.p.a., del credito di detta banca sorto anteriormente alla presentazione della domanda di concordato a seguito della anticipazione di effetti salvo buon fine con il debito della stessa banca, sorto nel corso della procedura di concordato, nascente dall'incasso degli effetti anticipati,

rilevato altresì che la proposta prevede la prosecuzione del rapporto di anticipazione di effetti e l'utilizzo, in tale forma tecnica, di finanziamenti bancari in corso di procedura al fine di assicurare la continuità aziendale (si tratta infatti di un piano che prevede la continuazione dell'impresa),

ritenuto che detta compensazione, pur incidente sul principio della cristallizzazione del passivo concorsuale, che si realizzerebbe al momento del deposito della domanda di cui all'art. 161 l.f., può essere autorizzata dal Giudice delegato nella misura in cui essa costituisce elemento essenziale della proposta concordataria ammessa, in quanto strumentale all'esecuzione del piano,

ricordato infatti che "dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum" nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria, come si desume dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato, in cui: l'art. 167 legge fallim, con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la "par condicio"; l'art. 168, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. **A tale regime deroga il pagamento di debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumano carattere preeducibile e si sottraggano quindi alla regola del concorso; ma ciò può avvenire soltanto per il tramite dell'autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall'art. 167 legge fallim.**" (Cass., Sez. 1, *Sentenza n. 578 del 12/01/2007*),

ritenuto pertanto di accogliere l'istanza nella misura in cui con essa si chiede l'autorizzazione a effettuare la predetta compensazione e, contemporaneamente, a contrarre obbligazioni con la menzionata banca in relazione all'affidamento del conto corrente cui accede l'anticipo degli effetti,

ritenuto peraltro che non risponda agli obiettivi dell'operazione in parola la previsione della clausola con la quale la società proponente rinuncia ad ogni pretesa e contestazione con riferimento alle somme, pari a € 315.129,26, già incassate dalla banca, clausola evidentemente debordante l'obiettivo di realizzare la predetta compensazione,

ritenuto infatti che alcune parti della bozza di accordo allegato all'istanza (punto 1 e punto 6 dell'art. 3) sembrano avere una portata transattiva rispetto, tuttavia, a possibili altri profili contenziosi di cui ignora l'eventuale contenuto,

ritenuto pertanto che dette clausole non possano essere stipulate dalla proponente, in quanto aventi oggetto indeterminato,

visto l'art. 167 l.f.,

P.Q.M.

Autorizza la società proponente a sottoscrivere l'accordo allegato con esclusione dei punti 1 e 6 dell'art. 3.

Varese, 20.12.2010

Il Giudice delegato

Dott. Nicola Cosentino

*N. Cosentino*



3375/2010

OPOR.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20/12/2010

(Dott. *Clisson* / *PROVATO*)

II CASO.IT